

GRUPPO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO L'UNIONE INTERPARLAMENTARE

E' previsto dall'articolo 10 dello Statuto dell'Unione Interparlamentare e dall'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare.

Il Gruppo è composto di **quindici** Consiglieri **per l'intera Legislatura** in modo da garantire:

- a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'adesione al Gruppo Misto per le rappresentanze che, singolarmente, non costituiscono Gruppo;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuto il diritto di esprimere la maggioranza nel Gruppo Nazionale;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibili alle lettere a) e b).

Nel suo seno il Gruppo Nazionale elegge un Presidente ed il Segretario Generale. Si precisa che gli Statuti dell'Unione Interparlamentare prevedono che le Delegazioni degli Stati membri includano al loro interno anche donne parlamentari. Il Gruppo Nazionale adotterà i regolamenti e le iniziative necessarie per l'attività dell'Unione Interparlamentare.

Le funzioni di Segretario Generale sono esercitate dall'Ufficio Segreteria Istituzionale.